

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 18

a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Putzu

presentata in data 11 febbraio 2021

RIMBORSO DELLE SPESE A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione tutela i soggetti in condizione di fragilità determinata da neoplasia anche attraverso l'erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 2, di un rimborso delle spese di viaggio, nonché delle spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, sostenute per le cure oncologiche.

Art. 2
(Rimborso delle spese)

1. Il rimborso delle spese previsto all'articolo 1 è erogato, ai sensi del comma 2, ai soggetti residenti nei comuni della Regione che effettuano trattamenti radioterapici e chemioterapici, nonché altre prestazioni terapeutiche e chirurgiche finalizzate alle cure oncologiche.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è erogato per:

- a) le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura, effettuato con mezzi propri o di terzi, con mezzi di trasporto pubblico o con taxi sanitario o con autambulanza; la misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri o di terzi è pari a un quinto del costo del carburante, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;
- b) le spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, limitatamente al periodo previsto per le prestazioni e debitamente documentate, nella misura massima del settanta per cento; l'ammontare del rimborso non può superare, nel corso dell'anno, la somma di euro 1.000,00;
- c) le spese, debitamente documentate, sostenute per l'eventuale accompagnatore purché la sua presenza sia riconosciuta necessaria dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR); l'ammontare del rimborso non può superare, nel corso dell'anno, la somma di euro 1.000,00.

Art. 3
(Attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, determina i criteri e le modalità di attuazione di questa legge; in particolare, stabilisce le prestazioni terapeutiche, di cui al comma 1 dell'articolo 2, finalizzate alla cura della patologia oncologica.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge sono autorizzate, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le seguenti spese:

- a) euro 2.000.000,00 per il 2021;
- b) euro 2.450.000,00 per il 2022;
- c) euro 2.450.000,00 per il 2023.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle somme iscritte a carico della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Capitolo 2130710175, del Bilancio di previsione 2021/2023.

3. A decorrere dagli anni successivi al 2023 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge cessano gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 531 dell'8 maggio 2019 e n. 559 del 13 maggio 2019 concernenti "Tutela dei cittadini fragili della Regione Marche affetti da neoplasia mediante un contributo di solidarietà a supporto delle cure oncologiche", fatto salvo il completamento dei procedimenti pendenti alla medesima data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.